

Note sulla parità di genere nelle Giunte comunali alla luce della legge n. 56/2014

Legge 7.4.2014 n. 56

La parità di genere negli enti locali

La parità di genere nella composizione delle giunte comunali è assicurata dall'**articolo 46, comma 2**, del Testo Unico degli enti Locali:

"2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione."

L'espressione "*nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi*" è stata inserita dall'art. 2, co. 1, lett. b), l. 23 novembre 2012, n. 215.

Il principio di parità democratica secondo il TAR Lazio

La garanzia contenuta nella norma costituisce espressione della volontà del legislatore di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi, in attuazione delle finalità perseguite dall'articolo 51, comma 1, della Costituzione.

Il principio di parità democratica nella rappresentanza e il riequilibrio tra uomini e donne, era già stato evidenziato dal TAR Lazio-Roma, con la sentenza n. 6673 del 2011. Il TAR aveva segnalato come ne costituiscono espressione l'articolo 6, comma 3, del TUEL (d.lgs. 267/2000), modificato dalla Legge 215 del 23 novembre 2012, e il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006) che nel testo novellato prevede:

"Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti."

La decisione del TAR Lazio è nota per aver declinato i principi di uguaglianza, non discriminazione e pari opportunità in una soglia minima pari **ad almeno il 40%**, sottolineandone la matrice costituzionale, prima ancora che comunitaria.

La legge n. 56/2014 (legge "Del Rio")

L'assetto normativo del TUEL va integrato con la **legge 7 aprile 2014, n. 56**, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, pubblicata sulla GU Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2014, il cui articolo 1, comma 137, recita:

"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico."

La disposizione è stata inserita in sede di Commissione su proposta del Relatore, senatore Pizzetti, in sostituzione di analoga norma rivolta però a intervenire sul corpo dell'art. 46 del TUEL. È questa la ragione per cui il Dossier (n. 93 del gennaio 2014) del Servizio Studi del Senato sull'A.S. n. 1212 si concentra sull'ipotesi di modifica del TUEL e non sul testo come licenziato..

È del tutto pacifico che nel computo della percentuale si tenga anche il Sindaco, in quanto componente della giunta.

Sul punto si è espresso il Ministero dell'Interno nella nota **24 aprile 2014**, par. 3.

Gli interrogativi sull' operatività dell'art. 1, c. 137, della l. 56/2014

Il comma 137 dell'art. 1 citato pone alcuni interrogativi interpretativi in ordine all'effettiva operatività della norma.

Ci si chiede cioè se la norma incida:

1. solo su giunte delle unioni di comuni;
2. su qualsiasi organo giuntale in carica alla data di entrata in vigore della disposizione, imponendone *tout court* il riequilibrio;
3. su atti di nomina relativi a organi giuntali esistenti;
4. su provvedimenti sindacali di redistribuzione delle deleghe.

Il primo quesito ha risposta negativa.

Nonostante l'intitolazione della legge e le disposizioni del comma 1, la disposizione non contiene alcun elemento che possa far pensare ad una sua limitazione alle sole giunte di unioni di comuni. In tal senso si è espresso, sia pure con riferimento alla previsione poi sostituita, il Dossier del Servizio Studi del Senato sull'A.S. n. 1212 citato.

Il secondo quesito ha risposta negativa.

Dispone l'art. 11 delle preleggi che la legge non dispone che per l'avvenire.

Il principio di irretroattività – unitamente alla circostanza che la norma non contiene alcuna indicazione relativa al lasso temporale assegnato ai comuni per un eventuale adeguamento, impedisce di interpretare la disposizione come operante (anche) sugli atti di nomina già intervenuti e sulle giunte così composte.

In tal senso sembra di poter leggere la circolare n. 7/EL della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (*“Pertanto, avuto riguardo alla composizione delle Giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia, così come disciplinata dall'articolo 12, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per effetto della nuova disposizione sopracitata, le Giunte comunali dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, a decorrere dal rinnovo dei rispettivi Consigli, dovranno essere così composte [...]”*), che tuttavia non è dirimente per risolvere il terzo quesito, avendo riguardo alla sola fattispecie della applicabilità *tout court* alle giunte esistenti, non alla loro integrazione.

Il terzo quesito ha risposta positiva.

Per tre ordini di ragioni.

In primo luogo: se l'art. 46 del TUEL è indirizzato al Sindaco, così che una sua eventuale declinazione in sede giurisdizionale colpisce l'atto di nomina, l'art. 1, c. 137, riguarda la giunta, come formata, così che una sua eventuale declinazione in sede giurisdizionale colpirebbe la stessa giunta, non il provvedimento di nomina dei singoli assessori.

In secondo luogo: la scelta di collocare la disposizione in altro corpo normativo (la l. 56/2014), ne attribuisce valore atemporale, così che la sua operatività è slegata dall'atto del sindaco di (prima) nomina dei componenti dell'organo giuntale.

In terzo luogo: ancora la scelta di collocare altrove la disposizione vale ad attribuire alla norma la finalità non tanto di assicurarne la corretta composizione delle giunte, quanto il loro riequilibrio, nel solco di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 del 2010 secondo cui la finalità degli articoli della Costituzione 51, comma 1, e 117 comma 7 – di cui la disposizione commentata costituisce espressione - è di ottenere “*un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi*”. Da qui il carattere permanente e finalistico della disposizione.

Se dunque la norma va letta come finalizzata al riequilibrio della rappresentanza in sè, il provvedimento con cui il Sindaco, a norma dell'art. 46 del TUEL, nomina nuovi assessori o ne sostituisce alcuni, non può ignorarla.

Il quarto quesito ha risposta negativa.

Tanto l'art. 46 del TUEL che l'art. 1 della legge 56 sono indirizzati all'evento dell'individuazione delle persone chiamate a far parte della giunta, ossia all'atto di nomina, non al provvedimento di assegnazione delle deleghe, momenti provvedimentali tra loro distinti.

Un'eventuale redistribuzione delle deleghe tra le medesime persone è quindi irrilevante ai fini che interessano.